



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

OGGETTO: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, relativo al servizio di “ Analisi e redazione studio di fattibilità per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza dei punti fermata del tpl- Ambito servizio urbano “Area metropolitana” CIG: Z4325BF18C

7. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Con Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 65 “Legge finanziaria per l'anno 2011”, la Regione Toscana ha dato avvio alla riforma del settore del Trasporto Pubblico attraverso l'istituzione dell'ATO regionale per l'affidamento e la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico su gomma ad un unico soggetto gestore. Nelle more della definizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un unico gestore, la Regione ha sottoscritto con ONE Scarl un contratto ponte della durata di due anni. Per la gestione operativa a livello territoriale del servizio sono stati costituiti a livello di Città metropolitana di Firenze e della altre province toscane Uffici territoriali, che tra altro, hanno competenza in materia di autorizzazioni di nuovi percorsi o nuovi punti fermata del servizio.

Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione

La prestazione consiste :

- **a)** nell'analisi delle criticità in materia di sicurezza di **n. 650** fermate del trasporto pubblico su gomma, già rilevate nella fase di censimento effettuata dalla Città metropolitana di Firenze e risultante dai dati messi a disposizione del professionista. L'analisi può essere effettuata, a seconda dello stato dei luoghi, con applicazioni virtuali o con sopralluoghi diretti.
- **b)** per ognuna delle **65** fermate già rilevate come le maggiormente critiche, deve essere prodotta una restituzione grafica che illustri la criticità rilevata, come da modello esemplificativo allegato alla presente;
- **c)** nella definizione di un tipologico di intervento per ognuno dei tipi di non conformità rilevati ai sensi dell'art. 157 del Codice della strada.
- **d)** relativamente ai tipologici rientranti in categorie standard che prevedono interventi minimi (per es. segnaletica orizzontale e verticale, lieve spostamento della fermata) sarà restituita dettagliata informazione, comprendente report fotografico e altri elaborati illustrativi con evidenza delle modifiche da apportare;
- **e)** relativamente ad altri tipologici, che prevedano un adattamento al caso specifico (solitamente la realizzazione di aree sosta dei passeggeri), dovranno essere dettagliate le prestazioni necessarie con la stima dei costi previsti.

A titolo esemplificativo si elencano le prestazioni minime richieste, per ogni fermata:

DIPARTIMENTO TERRITORIALE	Città Metropolitana di Firenze 1, via Cavour – 50123 Firenze tel. 055 2760 192 fax 055 2760 703 mariacecilia.tosi@cittametropolitana.fi.it www.cittametropolitana.fi.it
---------------------------	--

restituzioni topografiche :

- individuazione della fermata mediante rilievo con strumentazione GPS/Tacheometro;
- restituzione grafica del rilievo effettuato;

prestazioni tecnico progettuali preliminari:

- redazione di elaborati grafici composti da Planimetria e Sezioni Stradali adeguatamente quotate, Elaborati grafici di visibilità (pedonali e veicolari), distanze di arresto in base alla velocità di progetto e quant'altro;
- individuazione dell'area di attesa dei passeggeri, comprendente elaborati grafici tecnici preliminari relativi (prime indicazioni di sbancamenti, solette a sbalzo, allargamenti sede viaria, espropri, demolizioni o eventuale spostamento/soppressione fermata).

A disposizione del professionista sono:

- a) il File excel contenente l'elenco delle fermate ricomprese nel Lotto, per ognuna delle quali è definito:
 - 1.il concessionario del servizio,
 2. il codice,
 - 3.il nome, il numero, il comune, la località, la via, il tipo di strada,
 - 4.le coordinate Gauss Boaga,
 5. la non rispondenza a una o più delle prescrizioni di cui ai 7 commi dell'art.157 del c.d.s,
 - 6.la presenza di problemi di manutenzione
- b) il File contenente la scheda tipo con cui sono state rilevate le suddette informazioni (e altre);
- c) fermate del lotto in formato kml
- d) fermate del lotto in WGS84.shp.zip
- e)schede rilevamento, di ogni fermata, in formato .pdf, della rilevazione effettuata
- f)rilevamento fotografico con dettaglio di tutte le foto delle fermate rilevate
- g) esempio indicativo restituzione grafica/fotografica fermate critiche.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. Il Professionista deve confrontarsi sulle singole problematiche affrontate nell'ambito delle attività indicate all'art. 1 della presente lettera, periodicamente e con il Responsabile unico del procedimento.

Art. 3 – Durata

1. La prestazione avrà la durata di **4 mesi**, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione che avverrà entro il mese di novembre 2018, previ accordi con il Responsabile unico del procedimento che svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Al termine delle prestazioni il RUP effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
2. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
3. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Obblighi di informazione ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 il Professionista ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto comunque del limite di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in **Euro 25.545,00** (venticinquemilacinquecentoquarantacinque/00).

2. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7– Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica del Professionista.

2. La fatturazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata con cadenza mensile a decorrere dal 30 novembre 2018, dopo che il Responsabile del procedimento abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art.9. Ogni fatturazione dovrà essere preceduta da una relazione del Professionista sull'attività svolta.

3. Le fatture, elettroniche intestate a Città Metropolitana di Firenze – Direzione Patrimonio e TPL – **P.IVA: 017 09 77 04 89 - c.f. 80016450480 - Cod. univoco Fatturazione elettronica: UF4TAE** devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG ZFS259BC1E.;

4. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Città metropolitana procederà ad accertare ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

5. Il Professionista è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare alla Città metropolitana di Firenze eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice **CIG ZFA259BC1E . II** Il Professionista è obbligato a dare immediata comunicazione alla Città metropolitana di Firenze ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, si provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

6. In relazione al pagamento effettuato nei confronti dei beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con la banca della Tesoreria (Unicredit) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,50 per bonifico. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati all'indirizzo dichiarato dal professionista in fase di offerta .

Art. 8 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, la verifica di conformità all'ultimazione delle prestazioni con il rilascio del Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

3. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento dell'ultima parte delle prestazioni eseguite.

Art. 9 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di azione di rivalsa della Città metropolitana per il danno arrecato.

Art. 10 -Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

Il Professionista dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara **CIG:ZFA259BC1E**. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. Il Professionista è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Città metropolitana del buon andamento dello stesso.

2. Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile per la copertura di rischi di natura professionale. Il Professionista solleva comunque la Città metropolitana di Firenze da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Città metropolitana viene dichiarata completamente estranea.

3. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Città metropolitana che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Professionista restandone sollevata la Città metropolitana.

4. Il Professionista è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 14.

5. Il Professionista esonera la Città metropolitana di da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la Città metropolitana è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., il Professionista è tenuto a manlevare l'Ente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
6. Il Professionista assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Città metropolitana di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni la Città metropolitana, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 12 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Il Professionista, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città metropolitana quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.
2. Il Professionista ai fini della completa e piena conoscenza del suddetto Codice di Comportamento si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 13 - Penali e risoluzione del contratto

1. E' prevista l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 1 (uno) per mille l'importo dell'incarico in caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico, fermo il risarcimento del maggior danno che dovesse verificarsi alla Città metropolitana dal verificarsi del ritardo stesso. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.
2. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Ente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.
3. La Città metropolitana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;
 - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Città metropolitana ;
 - in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)
4. In caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
5. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti del Professionista concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 - Riservatezza

1. Il Professionista è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme vigenti in materia.

Art. 15 - Recesso

La Città metropolitana di Firenze si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione al Professionista con un preavviso di almeno 20 giorni. E' fatto divieto al Professionista di recedere dal contratto.

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- il Regolamento dei contratti della Città metropolitana di Firenze

Art. 17 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Città Metropolitana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Dirigente. Dott.ssa Maria Cecilia Tosi tel. 055/2760192

Il Dirigente Responsabile del Contratto
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografica, il documento informatico è memorizzato digitalmente"